

MINISTERO DELLA SALUTE

D.M. 28 maggio 2002

**Certificazione di conformità delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini.**

*(G.U.R.I. 18-11-2002, n. 270)*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2001 di modifica degli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2001 di modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441;

Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in particolare l'art. 3, comma 5;

Decreta:

**Art. 1.**

1. I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale tenuto dal Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, devono presentare un'attestazione ufficiale in corso di validità rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche; resta ferma la facoltà del Ministero della salute, di sottoporre le marche auricolari in questione a perizia tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva conformità alle caratteristiche tecniche sopra richiamate.

2. L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i fornitori già iscritti nel citato elenco ufficiale e contestualmente alla presentazione della domanda per coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nel predetto elenco; in mancanza, i fornitori già iscritti sono esclusi dall'elenco ufficiale e le nuove domande d'inserimento respinte.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.